

Il nuovo Modello IVA TR riconosce i Gruppi IVA e gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Con provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64421/2019, recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Spesometro ed esterometro al 30 aprile 2019 e LiPe del IV trimestre 2018 al 10 aprile 2019. In Gazzetta il D.P.C.M. di proroga

Su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, è arrivato alla firma il decreto (DPCM) che proroga la scadenza relativa ai cosiddetti "Spesometro" ed "Esterometro".

La tempistica di erogazione dei rimborsi IVA

Sono da oggi disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze le statistiche sui erogati dall'Agenzia delle entrate negli anni 2017 e 2018.

Podologi, fisioterapisti, logopedisti: esclusi dalla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche



Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica *Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate*

FAQ n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019

Domanda

I soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche?

Risposta

No, per l'anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.

L'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «*Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche*»

Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

[Link alla faq aggiornate all'11 maggio 2021](#)

L'esatta portata dell'espressione cartacea della elettronica “copia fattura”

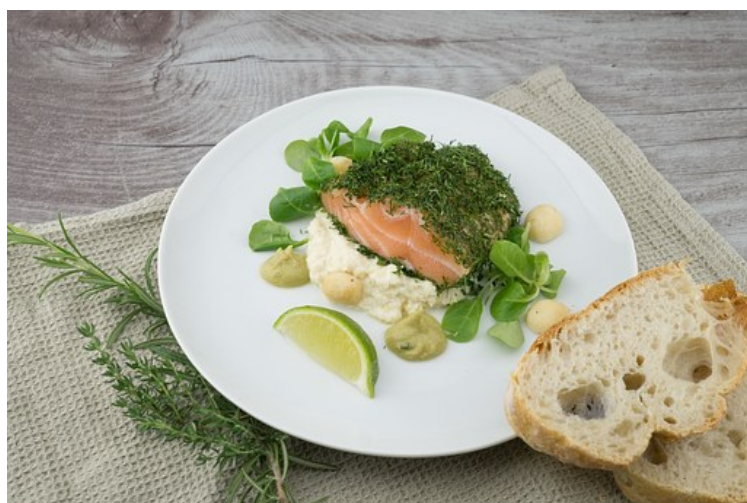


La locuzione “*copia cartacea della fattura*” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Questa è una delle

precisazione fornite dalle Entrate nella [risposta n. n. 67 del 26 febbraio 2019](#).

[Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 26 febbraio 2019](#), oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205

Aliquota Iva applicabile alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande



In merito all'applicazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 occorre, ai fini del corretto inquadramento fiscale, distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei

medesimi beni.

La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell'ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall'articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di "prestazioni di dare" e "prestazioni di fare" ([cfr. ris. n. 103 del 2016](#)).

*Inoltre, mentre la **"somministrazione di alimenti e bevande"** è assoggettata all'aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la **"cessione"** dovrà scontare l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.*

(Così, l'Agenzia delle entrate nel "Principio di diritto n. 9" del 22 febbraio 2019)

[Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 103 E del 17 novembre 2016:](#) «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde – Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande – Art. 20, comma 1, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Tabella A, parte III, n. 121) allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

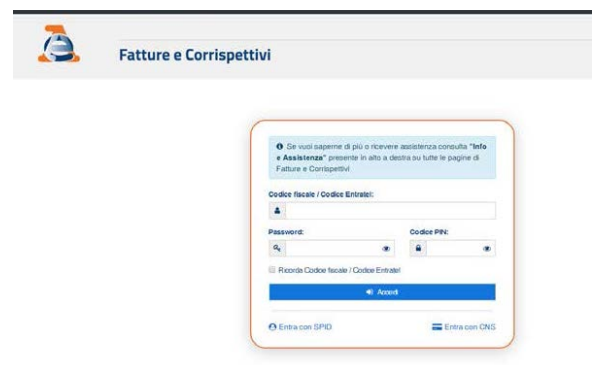
Sistema dei corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate – Rinnovo della Certification Authority (CA) per la connessione TLS con il server di produzione

Entro il 31/03/2019 tutti i dispositivi che colloquiano con il sistema dei corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate (registratori telematici, server RT o dispositivi mobili certificati per i distributori automatici) e tutti i sistemi

propriari che utilizzano le interfacce applicative gestionali dovranno essere aggiornati con la nuova CA (Certification Authority) utilizzata dal sistema per garantire la sicurezza della connessione TLS con il server di produzione.

La CA rinnovata per la connessione sicura è la “CA Entrate”, quindi per garantire la continuità del servizio al momento della sostituzione del certificato server è necessario configurare il file “CAAgenzia delle Entrate.cer” insieme al vecchio file “CAEntrate.cer”, aggiungendolo nel truststore del sistema (e.g. application server, webserver, ecc.) che effettua la chiamata all'interfaccia applicativa (*api rest*) di interesse.

Questa operazione deve essere eseguita sia sui sistemi che si interfacciano con i servizi dispositivi dell'Allegato Api REST



Dispositivi, sia sui sistemi proprietari che si interfacciano con i servizi gestionali dell'Allegato Api REST Gestionali.

Il file di interesse *"CAAgenziadelleEntrate.cer"* è recuperabile effettuando i passi seguenti :

1. accedere al sito [web Fatture&Corrispettivi](#);
2. accedere alla sezione dedicata ai certificati;
3. scaricare la nuova versione del file *"CAServizioAECorrispettiviIVA.zip"*;
4. recuperare, fra i file presenti, quello di interesse *"CAAgenziadelleEntrate.cer"*;
5. configurare il certificato nel truststore del sistema (e.g. application server, webserver, ecc.) che effettua la chiamata all'interfaccia applicativa (*api rest*) di interesse, senza eliminare quello vecchio *"CAEntrate.cer"*.

N.B.

Il mancato aggiornamento della configurazione descritta entro la data indicata comporterà l'impossibilità di effettuare connessioni al sistema dei corrispettivi attraverso le interfacce applicative (*api rest*).

(Così, comunicato web Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2019)

Cndcec: bene la proroga dell'esterometro e dello spesometro al prossimo 30 aprile, ma restano criticità



Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili accoglie con favore la proroga al 30 aprile 2019 dell'“esterometro” e dello “spesometro”, la cui scadenza era fissata in un primo momento al 28 febbraio, annunciata dal sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci. Ne dà notizia un comunicato Cndcec del 13 febbraio 2019.

“Pur apprezzando il rinvio di queste due scadenze – afferma Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – ribadiamo tuttavia l'assoluta necessità di prorogare la moratoria sulle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche, i termini per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2018 e l'invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate”.

“Tenuto conto delle ancora non risolte criticità relative ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica e del disallineamento telematico dei flussi di dati tra le piattaforme delle principali società di software e il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate – commentano

Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Fiscalità – auspichiamo che si possa intervenire al più presto anche con le ulteriori proroghe da noi richieste”.

La richiesta di rinvio era stata avanzata dallo stesso Consiglio nazionale la scorsa settimana con una [lettera](#) inviata al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore.

In Gazzetta le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario



Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019, il [cd. Decreto Semplificazioni 2019](#). Il provvedimento contiene diverse disposizioni **riguardanti la fiscalità**: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui

al comma 8-*bis* dell'articolo 1 in materia di regime fiscale degli **enti del terzo settore**; dell'articolo 1-*bis* in materia di **rottamazione, saldo e stralcio** e **regime forfettario**; del comma 2 dell'articolo 9-*bis* in materia di **esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica**; dei commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis* in materia di contrasto all'evasione IVA nelle **transazioni commerciali on-line**.

[Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), recante: *«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.»*. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)

Decreto Semplificazioni. La Camera approva le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Nella seduta n. 122 di Giovedì 7 febbraio 2019, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante: *«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»*.

Il decreto-legge convertito è composto da 28 articoli complessivi, suddivisi in 152 commi complessivi. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell'articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell'articolo 9-bis in materia di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis in materia di contrasto all'evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

Aggiornato il software di compilazione della Fattura Elettronica

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica (Software: 2.0.1 del 01/02/2019).

E' disponibile anche una guida – pdf per l'utilizzo del software.

Il software Compilazione Fattura Elettronica consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e predispone i pannelli per la compilazione.

Fatturazione elettronica e privacy. In carta anche quelle non inviate al Sistema TS

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 29 gennaio 2019)



FAQ n. 56 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

Risposta

No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.

La [legge di bilancio per il 2019](#) ha modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, **per il periodo di imposta 2019**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche**, con riferimento alle fatture i cui dati

sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato **l'esplicito divieto** in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

*Nel caso in cui **un cittadino eserciti l'opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria**, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati **non vengono inviati al Sistema TS**?*

Risposta

No, non deve emettere la fattura elettronica.

Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, **anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato.**

La [legge di bilancio per il 2019](#) ha, infatti, modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria

continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell'opposizione esercitata dal cittadino.

FAQ n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

*Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie – da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente – **sia altre voci di spesa non sanitarie**, occorre emettere la fattura elettronica?*

Risposta

No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica. **Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.**

1.) Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di *comfort*), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

- l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
- l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "*altre spese*".

2.) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "*altre*

spese" (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente. L'esercente è obbligato fornirne una copia su carta



Risposte dell'Agenzia delle Entrate alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

FAQ n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2018

Domanda

Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all'esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC?

Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?

Risposta

Se il **consumatore finale** chiede la fattura **non è obbligato a riceverla elettronicamente** e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, **l'esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta** (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.

A partire dal secondo semestre di quest'anno, come previsto dall'ultima legge di Bilancio, l'Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all'Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.

Pertanto, **al momento** per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche **non è attivo**.

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti

Pubblicate nel [sito del CNDCEC](#) le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Le risposte sono suddivise nei seguenti blocchi tematici:

- Contenuto delle fatture elettroniche
- Emissione e ricezione
- Conservazione
- QR code
- Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata
- Spese per carburanti
- Rapporti con l'estero
- Portale fatture e corrispettivi
- Deleghe

[Link alle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti](#)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31/32 del 2018

In questo numero:

il modello IVA 2019 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2018. Il modello che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019 contiene alcune rilevanti novità;

il modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, che deve essere utilizzato a partire dall'anno d'imposta 2019.

Approvata la versione definitiva dei modelli 2019 del 730, CU, 770, Cupe e IVA



IVA

Dichiarazione IVA 2019

Periodo d'imposta 2018

Con 4 distinti provvedimenti, l'Agenzia delle entrate ha approvato il primo set di modelli dichiarativi relativi al

2018.

I provvedimenti, tutti datati 15 gennaio 2019, riguardano:

- [i modelli di dichiarazione IVA/2019 concernenti l'anno 2018, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;](#)
- [la Certificazione Unica "CU 2019", relativa all'anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni;](#)
- [lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;](#)
- [il modello 770/2019, relativo all'anno di imposta 2018, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.](#)

(Link al sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/>)

**Esonero dalla fattura
elettronica per tutti i
soggetti che applicano il**

regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 398 del 1991. Comprese le pro-loco



Lo conferma l'Agenzia delle Entrate con una risposta pubblicata nelle *Faq* l'11 gennaio 2019

Domanda Le associazioni pro-loco sono tenute ad emettere le fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019?

Risposta, No.

Le associazione *pro-loco* non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L'articolo 10, comma 1, del [decreto-legge n. 119 del 2018](#) prevede, infatti, l'esonero dalla fatturazione elettronica per «i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa

per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta». La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che «alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398».

[Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica \(FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018\)](#)

[Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica \(FAQ pubblicate il 27 novembre 2018\)](#)

Fatturazione elettronica. In Gazzetta le nuove modalità per pagare il bollo



Si riporta il Decreto Mef che modifica le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche. Il decreto per facilitare l'adempimento da parte

dei contribuenti prevede che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

In pratica, l'imposta dovuta sarà calcolata e resa nota al contribuente dall'Agenzia delle entrate sulla base dei documenti trasmessi attraverso il Sdi.

Il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato mediante un servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA nel sito dell'Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. **Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto del 28 dicembre 2018.**

Il testo del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, recante: «*Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche*».

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2019

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari

concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22

febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell'amministrazione digitale;

Visto il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2014, n. 146, concernente modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;

Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche;

Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto».

Art. 2

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

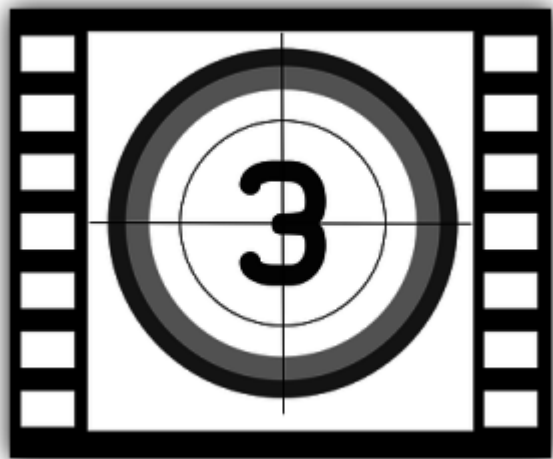
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: Tria

**Chiarimenti sulla
fatturazione elettronica nei**

rapporti con i privati consumatori finali



Come devo inviare la fattura elettronica ai clienti non Iva? Se svolgo attività di commercio al dettaglio e un cliente mi chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino fiscale, devo rilasciare qualche documento nell'immediato? Sono alcuni dei dubbi sollevati dagli operatori a cui l'Agenzia ha fornito delle risposte raccolte [nell'ultimo aggiornamento delle risposte ai quesiti](#).

La fatturazione elettronica nei rapporti con i privati consumatori finali

Come prevede la normativa, l'operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia in formato cartaceo o elettronico. Se l'operatore IVA svolge commercio al dettaglio, al cliente che gli chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino l'esercente potrà rilasciare un'apposita quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale (in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente) e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica. In particolare, nella raccolta di risposte diffusa il

21/12/2018 dall'Agenzia delle entrate, chiarito che "qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita *quietanza* (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. **In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS**, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci".

E-fattura, approvate nuove regole. Memorizzazione solo su richiesta dei contribuenti



CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

IL SOTTOSCRITTO	
Codice fiscale	
Cognome e Nome	
Luogo di nascita	
	Data di nascita
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ	

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE DI	
Codice fiscale	
Denominazione o Ragione sociale	

Pronte le nuove regole per la memorizzazione delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia e per l'utilizzo del servizio di consultazione da parte di contribuenti e intermediari. Con il provvedimento di oggi, le Entrate danno

attuazione alle soluzioni individuate nell'ambito del tavolo tecnico con il Garante per la protezione dei dati personali e definiscono ulteriori misure di sicurezza, rispetto a quelle già disposte con il provvedimento del 30 aprile 2018.

In particolare, non sarà possibile per l'Agenzia memorizzare le fatture elettroniche senza l'assenso esplicito dei soggetti interessati.

E-fattura, dati al sicuro e privacy tutelata

Saranno i contribuenti a dare l'assenso, anche tramite intermediari delegati, alla funzionalità gratuita di consultazione e *download* delle fatture elettroniche resa disponibile dall'Agenzia delle entrate. L'adesione sarà espressa con la firma di uno specifico accordo di servizio che verrà pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia entro il 3 maggio 2019. In assenza di adesione, l'Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l'e-fattura solo fino all'avvenuto recapito al destinatario. Una volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali. Questi dati saranno cancellati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Come funziona il servizio di consultazione e *download*

Se almeno una delle parti tra emittente e destinatario aderirà al servizio facoltativo, l'Agenzia memorizzerà la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi avrà aderito al servizio. Potranno aderire anche i consumatori finali che quindi avranno la possibilità di accedere, all'interno della propria area riservata sul sito web dell'Agenzia, alle e-fatture ricevute.

Il periodo transitorio

Fino al 2 luglio 2019, termine ultimo per effettuare l'adesione al servizio, l'Agenzia memorizzerà temporaneamente le fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione, su richiesta, all'emittente, al destinatario o a loro intermediari delegati. Se non si aderisce, l'Agenzia cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca dati separata. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018)*

[Link alle modifiche ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018](#) – *(Link al sito dell'Agenzia delle entrate)*

Dall'Agenzia delle entrate nuovo software per compilazione della E-Fattura

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica

**Dubbi sulla fattura
elettronica? L'Agenzia delle
entrate pubblica un nuovo set
di domande e risposte**



Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018)

Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

[Link alla faq aggiornate all'11 maggio 2021](#)

Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

Domanda

Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?

Risposta: Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall'Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all'indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. **La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa.**

Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:

1. predisporre il messaggio di PEC;
2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;
3. **inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.**

Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

Emissione delle fatture elettroniche

Domanda

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e c dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione oppure no e, se sì, che tipo di documento? Una fattura "proforma" potrebbe andar bene?

Risposta: L'attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: [...]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita *quietanza* (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), **l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.**

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione

telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “*AltriDatiGestionali*” va compilato riportando:

- nel campo “*TipoData*” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
- nel campo “*RiferimentoTesto*” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “*RiferimentoNumero*” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “*RiferimentoData*” la data dello scontrino.

Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo “*AltriDatiGestionali*” con la procedura web dell’Agenzia delle entrate:

Modifica Beni e servizi 1

InfoAssistenza

Descrizione:*
PIASTO - Antipasto, primo, dolce e acqua

Quantità:
1,00

Prezzo unitario:*
12,00

Aliquota IVA:*
15%

Natura:
[]

Prezzo totale:*
12,00

Altri dati gestionali 1

Tipo dato:*
N.RICEVUTA

Riferimento testo:
DOC12786

Riferimento numero:
56,00

Riferimento data:
15/01/2019

Altri dati:

- ☐ Tipo cessione prestazione
- ☐ Codice articolo
- ☐ Unità di misura
- ☐ Data inizio periodo
- ☐ Data fine periodo
- ☐ Sconto maggiorazione
- ☐ Ritenuta
- ☐ Riferimento amministrazione
- ☒ Altri dati gestionali

+ Altri dati gestionali

Annulla e torna a Dati della fattura

Salva e torna a Dati della fattura

Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)

Domanda

Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d'Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?

Risposta: Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. "esterometro", disciplinato dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15).

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l'operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "0000000" e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro"

Fatture elettroniche verso consumatori finali non PIVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati

Domanda

L'art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 dispone che: «I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo».

In caso di emissione della fattura elettronica ai sensi del citato art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, si chiede di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/72. Inoltre, essendo le cooperative agricole – che emettono la fattura per conto dei soci – i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo SdI.

Risposta: Circa il primo quesito, si ritiene che, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop , 2/Cop , ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).

Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi

“Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l'emittente è il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell'allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018), come esemplificato nella schermata della procedura web dell'Agenzia delle entrate qui di seguito.

The screenshot shows a web form for the Agenzia delle Entrate. At the top, there are fields for CAP (80100), Comune (Napoli), Provincia (Napoli), and Nazione (Italia). A 'Salva i miei dati' button is present. To the right, there are two checkboxes: 'Terzo intermediario o Soggetto emittente' and 'Soggetto emittente', both of which are checked. Red arrows point from these checkboxes to the respective sections of the form below. The 'Terzo intermediario o Soggetto emittente' section includes fields for Partita IVA (IT 12345678901), Codice fiscale, Denominazione (Società cooperativa Alfa), Nome, Cognome, Titolo, and Codice EORI. The 'Soggetto emittente' section includes a dropdown for 'Soggetto emittente' with 'Cessionario / Committente' selected.

In merito al secondo quesito, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale *“Fatture e Corrispettivi”*.

Compilazione della fattura elettronica

Domanda

Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall'art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 642/1972.

Risposta: Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco "DatiBollo" con l'importo dell'imposta:



Si ricorda, poi, che l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall'articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (unica soluzione con modello F24).

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all'autorizzazione nelle modalità previste dall'articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.

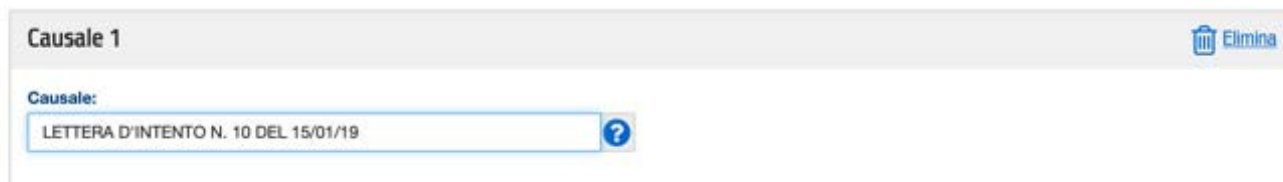
Compilazione della fattura elettronica

Domanda

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.

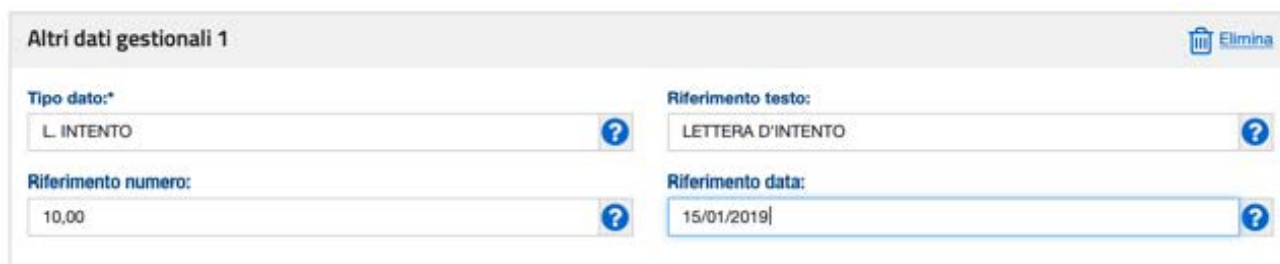
Risposta: La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Tale 'informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo "Causale", ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali".

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, il campo "Causale" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura" come riportato nell'immagine seguente:



The screenshot shows a form titled "Causale 1" with an "Elimina" button in the top right corner. Below the title, there is a label "Causale:" followed by a text input field containing the text "LETTERA D'INTENTO N. 10 DEL 15/01/19". A blue question mark icon is located to the right of the input field.

mentre il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Beni e servizi" come riportato nell'immagine seguente:



The screenshot shows a form titled "Altri dati gestionali 1" with an "Elimina" button in the top right corner. The form is divided into four sections, each with a label and a text input field, and a blue question mark icon to the right of each field:

- Tipo dato:*** Input field contains "L. INTENTO".
- Riferimento testo:** Input field contains "LETTERA D'INTENTO".
- Riferimento numero:** Input field contains "10,00".
- Riferimento data:** Input field contains "15/01/2019".

Compilazione della fattura elettronica

Domanda

Come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell'agente di commercio e dei rappresentanti?

Risposta: Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla determinazione dell'imponibile cui applicare l'IVA), ma la sua gestione è simile a quella di una “ritenuta”. Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il seguente dettaglio:

- 2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA-PREV
- 2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale **altra cassa analoga**) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
- 2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo
- 2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato

Altri dati gestionali 1		 Elimina
Tipo dato:	CASSA PREV ?	Riferimento testo:
		TC07 - ENASARCO (8,25%) ?
Riferimento numero:	82,50 ?	Riferimento data:
		?

E' appena il caso di evidenziare che i suggerimenti sopra formulati possono valere **anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione simile a quella del contributo ENASARCO.**

Compilazione della fattura elettronica

Domanda

Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farcele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?

Risposta: Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA, purchè opportunamente documentate.

Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco *"DatiBeniServizi"* riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura *"N1"* (*"escluse ex art. 15"*).

Un'altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco *"Altri dati gestionali"*, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco *"Altri dati gestionali"* è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).

Di seguito un esempio delle due modalità di compilazione suggerite mediante la procedura web gratuita dell'Agenzia delle entrate:

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NELLA SEZIONE *"DatiBeniServizi"*

Aggiungi Beni e servizi 2

Descrizione:*	
SPESE AMMINISTRATIVE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE ?	
Quantità:	Prezzo unitario:*
1,00 ?	100,00 ?
Aliquota IVA:*	Natura:
0% ?	Escluse ex art. 15 ?
Prezzo totale:*	
100,00 ?	

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NEL BLOCCO "AltriDatiGestionali"

Modifica Beni e servizi 1

Descrizione:*	
Prestazione professionale - consulenza civilistica per il sinistro avvenuto il 12/5/2018 ?	
Quantità:	Prezzo unitario:*
1,00 ?	1.000,00 ?
Aliquota IVA:*	Natura:
22% ?	?
Prezzo totale:*	
1.000,00 ?	

Altri dati gestionali 1 [Elimina](#)

Tipo dato:*	Riferimento testo:
SPESE ?	SPESE ANTICIPATE DA RIMBORSARE ?
Riferimento numero:	Riferimento data:
100,00 ?	?

[+ Altri dati gestionali](#)

[Annulla e torna a Dati della fattura](#)

[Salva e torna a Dati della fattura](#)

Altri dati:

- ☐ Tipo cessione prestazione
- ☐ Codice articolo
- ☐ Unità di misura
- ☐ Data inizio periodo
- ☐ Data fine periodo
- ☐ Sconto maggiorazione
- ☐ Ritenuta
- ☐ Riferimento amministrazione
- ☒ Altri dati gestionali

Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le **spese "forfettarie"** previste dalla **Legge Forense** (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all'imponibile, e quindi al calcolo dell'IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco "**DatiBeniServizi**" con inserimento dell'aliquota IVA della prestazione.

Emissione delle fatture elettroniche

Domanda

L'emissione della fattura differita prevede l'indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la [circolare n. 18/E del 24 giugno 2014](#), nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

Risposta: I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. **A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.**

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la [circolare n. 18/E/2014](#) ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l'avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d'incarico oppure la relazione professionale.

Compilazione della fattura elettronica

Domanda

Sono un'agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell'art. 74-ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all'Agenzia delle entrate, all'agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

Risposta: L'agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria ("*Tipo Documento*" TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi "*Terzo Intermediario o Soggetto emittente*" e "*Soggetto emittente*") ed inserendo – in luogo dell'aliquota IVA – il codice natura

- N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili;
- N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L'emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all'Agenzia delle entrate di delega.

Garante privacy. Per l'e-fattura nuova valutazione in aprile. I soggetti che

erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica



Niente banca dati delle fatture dell'Agenzia delle entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati, **no alla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie**. L'Agenzia potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle.

Con un articolato **provvedimento**, (link www.garanteprivacy.it) il Garante per la protezione dei dati personali – preso atto delle modifiche apportate all'impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall'Agenzia delle entrate – ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1° gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

Nelle settimane scorse era stato costituito un tavolo di lavoro tecnico, con l'Agenzia delle entrate e il Mef, per esaminare congiuntamente le **criticità rilevate dal Garante** (link www.garanteprivacy.it) e che ha visto coinvolti anche

l'Agid, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e l'associazione dei produttori di software gestionale e fiscale (AssoSoftware).

La fatturazione elettronica, così come originariamente prefigurata dall'Agenzia, presentava rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L'Agenzia, infatti, oltre a recapitare le fatture ai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (SDI), avrebbe anche archiviato integralmente tutti i file delle fatture elettroniche (**2,1 miliardi nel 2017**) che contengono di per sé informazioni di dettaglio, anche non rilevanti a fini fiscali, sui beni e servizi acquistati, come le *abitudini e le tipologie di consumo*, legate alla fornitura di servizi energetici, di telecomunicazione o trasporto (es. regolarità nei pagamenti, pedaggi autostradali, biglietti aerei, pernottamenti), o addirittura l'indicazione puntuale delle prestazioni legali (es. numero procedimento penale) o sanitarie (es. percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile).

Il nuovo sistema di *e-fattura* prevede invece che l'Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati (es., incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell'Agenzia), con l'esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura. Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall'Autorità.

I soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica

Per quanto riguarda il rischio di usi impropri dei dati, il Garante, con l'istituto dell'avvertimento, ha messo in guardia tutti gli operatori (soggetti Iva e intermediari, anche

tecnicisti) che alcune clausole contrattuali, predisposte dalle società di *software*, possono violare il Regolamento ed espongono a sanzioni.

Ulteriori sforzi sono richiesti all'Agenzia delle entrate per implementare la cifratura dei dati (utile soprattutto in caso di utilizzo della pec), per minimizzare i dati da memorizzare e per conformarsi agli obblighi di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati riguardo ai controlli fiscali effettuati attraverso trattamenti automatizzati o con l'acquisizione delle fatture per le quali il contribuente usufruisce dei servizi di consultazione e conservazione.

Tutto ciò in vista di una **nuova valutazione d'impatto**, prevista dalla normativa sulla protezione dei dati, che l'Agenzia dovrà produrre **entro il 15 aprile 2019**.

(Comunicato del Garante per la protezione dei dati personali del 20 dicembre 2018)

Fatturazione elettronica, sul web deleghe più veloci per gli intermediari

The image shows a form titled "CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA". It is divided into two main sections. The first section, "IL SOTTOSCRITTO", contains fields for "Codice fiscale", "Cognome e Nome", "Luogo di nascita", and "Data di nascita". Below these fields is a note: "ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ". The second section, "IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGIZIANTE DI", contains fields for "Codice fiscale", "Denominazione", and "Ragione sociale".

In vista del prossimo 1° gennaio, per attivare le deleghe ricevute dai contribuenti per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, la strada più veloce per gli intermediari è utilizzare le procedure web rese disponibili dall'Agenzia delle entrate:

queste procedure consentono, infatti, di rendere operative le deleghe in tempi molto brevi. A seconda delle proprie esigenze, l'intermediario può utilizzare sia il servizio web "puntuale", sia il servizio "massivo" che consente di trasmettere con un unico file le richieste di attivazione di tutte le deleghe ricevute. In questi casi l'attivazione è automatica e avviene entro 2 giorni dalla richiesta senza necessità di recarsi presso gli uffici territoriali dell'Agenzia o di inviare PEC che richiedono 5 giorni lavorativi per la loro lavorazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare l'area tematica sulla fatturazione elettronica disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. *(Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2018)*

Per saperne di più:

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#), recante: «*Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica*», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[L'Area tematica](#) sul sito dell'Agenzia

[La fattura elettronica](#) (video)

[Il QR Code](#) (video)

[La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate](#) (guida)

All'avvio del "Software di compilazione stand-alone Fattura elettronica" ricevo il messaggio "Impossibile avviare l'applicazione". Cosa debbo fare?

Risposta



Fatture e Corrispettivi

La situazione è determinata da un errato funzionamento della Java Virtual Machine (JVM) che si manifesta al verificarsi di due condizioni:

- È stata installata una JVM con una versione tra la 1.8.172 e la 8.191
- Non si è connessi ad Internet

Per rimuovere l'inconveniente, è necessario:

- connettersi ad Internet
- procedere alla disinstallazione della JVM installata
- raggiungere il seguente *link*
<https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads>

[/jre8-downloads-html](#) del sito ufficiale della Oracle

- scaricare la JVM versione 1.8.192 (o successive), specifica per l'ambiente sul quale deve essere installato
- installare la JVM scaricata
- collegarsi alla pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate in cui è pubblicato il software di compilazione che si intende utilizzare off-line ed eseguirlo, selezionando l'apposito link
- a questo punto è ripristinato il corretto funzionamento, anche in modalità off-line

[Queste le istruzioni contenute nell'ultima risposta inserita l'11 dicembre 2018 nelle "Faq" dall'Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica.](#)

E-fattura, online dal 18 dicembre il portale dei commercialisti

Presentato l'HUB B2B che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti: **50 fatture gratuite** e la possibilità di acquistare pacchetti a partire da mezzo centesimo a documento.

Una piattaforma studiata per gli studi professionali dei commercialisti ed organizzata su **due livelli** per dare ai clienti l'idea di un **contenitore fornito** direttamente **dal professionista**. Si tratta del portale "*HUB B2B*" per la **fatturazione elettronica**, gestito dalla società Unimatica,

che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti all'Albo dal prossimo **18 dicembre**. L'iniziativa è stata presentata oggi a Roma nel corso di una diretta streaming seguita da oltre **90 Ordini** territoriali della categoria e più di **10 mila** commercialisti dalle loro postazioni.

La procedura

I commercialisti interessati riceveranno una Pec per registrarsi e accedere alla piattaforma ed iniziare a lavorare. Ogni commercialista avrà a disposizione **50 fatture gratuite** (ciclo attivo e passivo). Terminato il pacchetto messo a disposizione dal Consiglio nazionale, sarà possibile **acquistare pacchetti di fatture** a partire da mezzo centesimo a documento che la società Unimatica fatturerà a consuntivo: quindi un pacchetto di 1000 fatture potrà essere acquistato a **5 euro**.

Link **al** **sito:**
<http://commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=2fb01d8e-b739-4e52-be78-ed016f1e1c7f>

E-fattura. Disponibile il servizio di registrazione massiva degli indirizzi telematici

Con il provvedimento del 30 aprile 2018, l'Agenzia ha messo a disposizione degli operatori Iva un servizio per la registrazione dell'indirizzo telematico dove si intende

ricevere in automatico, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), tutte le fatture. Da oggi il servizio viene potenziato in modo da consentire agli intermediari delegati da più clienti di registrare l'indirizzo telematico prescelto (codice destinatario o indirizzo Pec) per ricevere le fatture elettroniche.

E-fattura. Le risposte ai quesiti su registro delle deleghe, compilazione, emissione, conservazione e sanzioni

La tenuta del registro delle deleghe ai servizi di fatturazione elettronica può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018. L'operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Queste sono solo alcune delle risposte contenute nelle "Faq" (di seguito riportate)

con cui l'Agenzia delle Entrate tenta di sciogliere i tanti dubbi dei contribuenti sull'obbligo di fatturazione elettronica previsto dall'1.1.2019.

Accertamenti da studi di settore solo in caso di “gravi divergenze”

Studi di settore

La Direttiva IVA nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa italiana, che consente all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Questo è quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la [sentenza Causa C-648/16 del 21 novembre 2018](#).

Avvio del processo di rettifica con il metodo analitico-induttivo solo in presenza di rilevanti divergenze tra volume d'affari dichiarato e la stima (nella specie di Gerico)

La pronuncia della [Corte Ue, Causa C-648/16 del 21 novembre 2018](#), nel sostenere che “per quanto attiene al principio di proporzionalità, tale principio non osta a che una normativa italiana preveda che **solamente** a fronte di **rilevanti divergenze** tra l'importo del **volume d'affari dichiarato** dal contribuente e quello determinato in base al metodo induttivo, sulla scorta del volume d'affari realizzato da soggetti esercenti la stessa attività del contribuente, **possa avviarsi il procedimento di rettifica fiscale**. ... Divergenze di tal genere possono solamente far sorgere presunzioni relative, confutabili dal contribuente mediante prova contraria”, si contrappone nettamente ad un preciso e recente orientamento della giurisprudenza nostrana della Corte Suprema di Cassazione secondo cui “**l'accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità**, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore **è legittimo** (decorrere dal 1° gennaio 2007) ... in base all'art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto, con l'aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle «*gravi incongruenze*», prima operato tramite il rinvio recettizio all'art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. (In termini, Cass.: Sez. V, n. 22421 del 4 novembre 2016; Sez. V, n. 17807 del 19 luglio 2017 [\(in “Finanza & Fisco” n. 16/2017, pag. 1222\)](#); Sez. V, n. 18627 del 13 luglio 2018 [\(in “Finanza & Fisco” n. 21/2018, pag. 1568\)](#)).

[**Link alla sentenza della Corte di Giustizia CE – Sezione IV – del 21 novembre 2018, Causa C-648/16**](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – STUDI DI SETTORE – Accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore – Pronuncia sulla compatibilità degli studi

di settore con la normativa unionale – Articolo 273 della Direttiva 2006/112/CE – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva (nella specie, accertamento analitico-induttivo) – Detraibilità dell'IVA – Presunzione – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell'IVA sul volume d'affari presunto in base agli studi di settore – Conformità al diritto dell'Unione – Condizioni – Rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa – Gravi incongruenze rispetto alle risultanze degli studi di settore ("gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati") – Necessità – Compatibilità delle misure nazionali – Valutazione del giudice del rinvio – Artt. 62-*bis* e 62-*sexies*, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146

Buoni-corrispettivo e pratiche di elusione fiscale. Approvati i decreti legislativi di attuazione di direttive europee

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 28 novembre 2018, su proposta del Ministro per gli affari europei Paolo Savona e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi relativi all'attuazione di direttive europee. Di seguito i provvedimenti approvati. Attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della

direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivoLa direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l'emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verificino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo a una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell'elusione fiscale.